



PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024

DEL DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PRIVATI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, si è riunito giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 17.02, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidente Antonio Tajani. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ed ha **approvato il decreto milleproroghe che contiene l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del divieto di emissione delle fatture in formato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso i privati consumatori finali**. La misura era estremamente attesa degli operatori e fino ad oggi non era stata indicata all'interno della Legge di Bilancio del 2024.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti nei cui confronti si applica il divieto di emissione della fattura in formato elettronico deve farsi riferimento non solo ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, ma più in generale a tutti coloro che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Ne consegue che il divieto di fatturazione elettronica è applicabile anche alle prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, "le quali prevedono una prevalente prestazione di fare" e "sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto" (Ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).

Il legislatore, però, ancora una volta non ha chiarito quali siano le sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti le attività sanitarie qualora, a causa di un errore, emettano la fattura in formato digitale anziché in formato analogico. Risultano in tal caso violate le disposizioni in materia di privacy, ma nessuna disposizione sanziona espressamente la violazione del divieto.

Fatturazione elettronica per tutti salvo, le citate prestazioni sanitarie

Come disposto dal c.d. "Decreto PNRR 2", ed in particolare all'art. 18, DL n. 36/2022, a decorrere **dal prossimo 1.1.2024 l'esclusione dall'obbligo di emissione della fattura elettronica viene meno per la generalità dei soggetti IVA**, a prescindere dall'ammontare dei ricavi / compensi conseguiti e dal regime adottato, quindi anche per i contribuenti minimi / forfetari ed i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Conservazione elettronica

Il DM 17.6.2014 dispone che i **documenti elettronici che transitano da SdI devono** essere oggetto di **conservazione elettronica**. Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in esame, pertanto, **i contribuenti minimi /forfetari e chi adotta il regime forfetario ex Legge n. 398/91 sono tenuti alla conservazione elettronica dei documenti fiscali** e quindi, non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Firenze, lì 29.12.2023

Studio Raffaelli